

STATUTO del COMITATO

“AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO”

1. COSTITUZIONE

1.1. Da:

- Associazione ASAI – Associazione Salesiana Animazione Interculturale,
- Associazione Baretti,
- Associazione Cittadini per il Quartiere San Salvario,
- Associazione Centro Commerciale Madama Cristina,
- Associazione Evoluzione Self Help ONLUS,
- Associazione GIPSI – Gruppo Incontro Per la Solidarietà Interetnica,
- Associazione Opportunanda,
- Associazione Culturale per lo Sviluppo e la Promozione e delle Attività Artigiane e Commerciali dell’Antico Borgo di San Salvario,
- Comitato Spontaneo Quadrilatero di San Salvario,
- Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi,
- Parrocchia SS. Pietro e Paolo,
- Associazione Gruppo Abele ONLUS,

è costituito, ai sensi degli articoli da 39 a 42 del Codice Civile, un comitato denominato «Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario».

1.2. Il Comitato «Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario» raccoglie e prosegue idealmente l’omonima attività, avviata nel quartiere di San Salvario nel 1999 dal Cicsene (Centro Italiano di Cooperazione per lo Sviluppo Edilizio delle Nazioni Emergenti) nell’ambito delle azioni di sviluppo locale partecipato del Settore Periferie della Città di Torino.

2. SEDE

2.1. L’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario ha sede in Torino, via Sant’Anselmo 20/C.

2.2. Si possono istituire, con deliberazione dell’Assemblea assunta a maggioranza dei presenti, nuove sedi dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario.

La sede legale dovrà comunque rimanere all’interno dell’area compresa tra via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio e via Valperga Caluso, a Torino.

3. FINALITÀ

3.1. Il Comitato è aconfessionale e apartitico, si fonda sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

3.2. L'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario, in ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza espressi dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, assume come proprio scopo il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali e della vivibilità (legalità – intesa come rispetto per le regole della convivenza civile e come tutela della sicurezza sociale dei cittadini –, fruibilità del territorio, viabilità, parcheggi, aree verdi) per tutti i cittadini del quartiere San Salvario, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di debolezza e marginalità, come i bambini, gli anziani, gli immigrati, i portatori di disagio fisico e psichico, i senza dimora, nella convinzione che un miglioramento della qualità della vita per costoro porti con sé ricadute positive sull'intera popolazione.

3.2. L'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario ha quale territorio di riferimento quello compreso tra corso Vittorio Emanuele II, la stazione di Porta Nuova e la ferrovia, corso Bramante, e il fiume Po e particolare attenzione per il territorio compreso tra l'area ferroviaria di Porta Nuova, corso Vittorio Emanuele II, il Po e via Valperga Caluso.

Tale area ricade negli attuali limiti amministrativi delle Circoscrizioni I e VIII di Torino.

3.3. L'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario rileva ed esplicita, relativamente alla propria area territoriale di riferimento, elementi di criticità e questioni su cui intervenire, ed elabora progetti di sviluppo locale, che possono essere sottoposti a possibili finanziatori e partner di azione.

Nella sua attività l'Agenzia si propone di coinvolgere quanto più possibile il tessuto sociale e imprenditoriale di tutto il quartiere, in particolare i cittadini più difficilmente raggiungibili (ad esempio anziani e immigrati).

I settori di attività saranno:

- l'ambiente costruito, il miglioramento dell'habitat, la riqualificazione dello spazio pubblico;
- l'area economica e commerciale, lo sviluppo delle imprese;
- l'area socio culturale, l'educazione e la formazione, la cultura e l'intercultura, gli interventi sociali;
- la partecipazione nella progettazione degli interventi nell'area di Porta Nuova, nella gestione dell'impatto dei lavori della Metropolitana Automatica di Torino, nella Società di Trasformazione Urbana eventualmente attivata sul quartiere di San Salvario, nonché in ogni altra trasformazione dell'assetto urbano del territorio di cui all'art. 3.2.;
- ogni altro tema venga assunto quale pertinente agli scopi sociali, ai sensi dell'art. 3.1., a seguito di deliberazione dell'Assemblea sulle linee programmatiche ai sensi dell'art. 6.2.

Per realizzare le attività di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà svolgere e favorire analisi, studi e ricerche, e intende intrattenere rapporti coi soggetti istituzionali competenti.

4. MEMBRI

4.1. Sono Soci Fondatori dell'Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario: Associazione ASAI – Associazione Salesiana Animazione Interculturale, Associazione Baretto, Associazione Cittadini per San Salvario, Associazione Commercianti via Madama Cristina, Associazione Evoluzione Self Help ONLUS, Associazione GIPSI – Gruppo Incontro Per la Solidarietà Interetnica, Associazione Opportunanda, Associazione Promozione e Sviluppo delle Attività Artigianali e Commerciali dell'Antico Borgo di San Salvario, Comitato Spontaneo Quadrilatero San Salvario, Ludoteca Postobello – Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi, Parrocchia SS. Pietro e Paolo, Spazi d'Intesa – Gruppo Abele.

4.2. I soci fondatori esprimono il Consiglio Direttivo per i primi due anni di vita dell'Agenzia secondo quanto previsto dall'art. 7.1 e nominano ciascuno un membro dell'Assemblea dotato del diritto di voto secondo quanto previsto dall'art. 6.1.

4.3. Soci Ordinari: Può essere ammesso a far parte dell'Agenzia qualsiasi soggetto collettivo non istituzionale e senza scopo di lucro che svolga con continuità un'attività in quartiere e che non manifesti un'appartenenza politica, il cui statuto o (in assenza di esso) la cui attività sia coerente con gli scopi e le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.

L'ammissione dei nuovi soci è votata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

I soggetti che svolgono un'attività con durata limitata nel quartiere non possono essere membri dell'Agenzia: essi parteciperanno ai gruppi di lavoro collegati al loro settore di intervento quando invitati dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 7.3.

4.4. Osservatori: L'aspirante socio deve presentare la propria domanda al Consiglio Direttivo, il quale dovrà deliberare, secondo le modalità di cui all'art. 7.5, sull'accoglimento della domanda. In caso di accoglimento della domanda, l'aspirante socio rivestirà per sei mesi la qualità di osservatore senza ancora acquisire la qualità di socio. All'osservatore sono consentite la partecipazione ai gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Direttivo nonché la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, con facoltà di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto.

Decorso il termine di sei mesi dall'ammissione in qualità di osservatore, l'aspirante socio potrà rinnovare la domanda di ammissione e in tale caso il Consiglio Direttivo delibererà a norma dell'art. 7.5. In caso di esito favorevole, l'aspirante socio acquista la qualità di socio ordinario.

4.5. I soci mantengono l'autonomia delle proprie attività all'interno del proprio ente.

4.6. I soci possono recedere dal Comitato con comunicazione all'Assemblea a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Consiglio Direttivo può altresì proporre all'Assemblea l'espulsione del socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Agenzia.

L'Assemblea delibererà sulla sussistenza dei motivi che legittimano il recesso o l'espulsione nella prima riunione successiva al ricevimento della relativa comunicazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e provvederà conseguentemente.

Qualora il socio abbia impegni in corso, questi dovranno comunque essere regolarmente adempiuti.

5. ORGANI

5.1. Sono organi dell'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore.

5.2. Le cariche di membro dell'Assemblea, membro del Consiglio Direttivo e Presidente sono gratuite.

6. ASSEMBLEA

6.1. L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuno dei soci fondatori e dei soci ordinari dell'Agenzia. Dopo due anni dalla costituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario l'Assemblea eleggerà il Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 7.2.

6.2. L'Assemblea indica le linee programmatiche dell'Agenzia e ne approva il bilancio annuale. Elegge il Presidente, ne valuta l'operato allo scadere del mandato e ne può disporre la revoca come previsto dall'art. 8, commi 5 e 6 del presente Statuto; delibera sull'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 4.3.; stabilisce se esistano i requisiti per il recesso dei soci ai sensi dell'art. 4.6.; decide, allo scadere dei sei anni dalla sua costituzione, se prorogare l'esistenza dell'Agenzia; nomina il revisore dei conti e il suo supplente; delibera l'eventuale istituzione di nuova sede.

6.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno con lettera raccomandata da inviarsi a tutti i membri almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente dovrà inoltre convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 (un quinto) dei suoi membri.

6.4. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti i 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

7. CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1. Per i primi due anni dalla costituzione del Comitato, il Consiglio Direttivo sarà composto da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori. I soci fondatori potranno sostituire in qualsiasi momento il loro rappresentante.

7.2. Decorso il termine di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo sarà eletto dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Esso sarà composto da un numero minimo di 7 (sette) e massimo di 15 (quindici) membri. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. I membri del Consiglio Direttivo potranno essere sostituiti o revocati dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

7.3. Il Consiglio Direttivo predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.2.; esegue, o fa eseguire, i deliberati dell'Assemblea; adotta i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione; stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali; aderisce ad organizzazioni in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto; assume il personale dipendente o stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

Esso potrà istituire come proprie articolazioni gruppi di lavoro (ad esempio sui temi culturale, socio-educativo, economico e commerciale, ambiente costruito), ai quali potranno partecipare altresì soci osservatori e soggetti non soci quando invitati.

7.4. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Per i primi tre anni di attività, come disposto dall'art. 9.1., il Consiglio Direttivo ratifica la nomina del Direttore con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. In caso di non ratifica, il Cicsene ha facoltà di nomina di un nuovo Direttore.

7.5. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione degli osservatori a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e, decorso il periodo di sei mesi dalla loro ammissione, ne propone all'Assemblea l'ammissione all'Agenzia in qualità di soci ordinari, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. Esso inoltre propone l'espulsione dei soci che abbiano perso i requisiti o che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Agenzia.

8. PRESIDENTE

8.1. Il Presidente è espressione dell'Agenzia nella sua interezza.

8.2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Agenzia. Solo il Presidente e il Direttore, o persone da loro espressamente delegate, hanno la possibilità di esprimere in sedi ufficiali e con la stampa la posizione dell'Agenzia.

8.3. Con firma congiunta a quella del Direttore, il Presidente ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie del Comitato.

8.4. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e ha la funzione di coordinatore delle riunioni del suddetto Consiglio.

8.5. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti; può essere rieletto una sola volta. Il suo mandato ha la durata di due anni al termine dei quali il suo operato sarà sottoposto alla valutazione dell'Assemblea.

8.6. Il Presidente può essere revocato per gravi motivi che non consentano la prosecuzione del rapporto sulla base della fiducia degli associati con decisione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

8.7. Con le stesse modalità indicate agli artt. 8.5 e 8.6, l'Assemblea altresì elegge ed eventualmente revoca due Vice Presidenti. Anche essi durano in carica due anni e possono essere rieletti quali Vice Presidenti per una sola volta.

9. DIRETTORE

9.1. Per i primi tre anni dalla costituzione dell'Agenzia, il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo tra uno o più nominativi indicati dal Cicsene.

9.2. Allo scadere del termine indicato all'art. 9.1, il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art. 7.4.

9.3. Il Direttore è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività dell'Agenzia, anche sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali del Comitato; e, con firma congiunta a quella del Presidente, ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie del Comitato.

9.4. Nell'esecuzione delle proprie mansioni il Direttore potrà avvalersi di una struttura tecnica operativa che provvederà egli stesso a nominare. Questa potrà, tra l'altro, istruire i lavori del Consiglio Direttivo perché esso possa prendere delle decisioni, e supportare tecnicamente i gruppi di lavoro.

Il Direttore coordina tale struttura tecnica, il personale tecnico eventualmente messo a disposizione del Comitato da Soci e osservatori, nonché i professionisti esterni di cui il Comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività.

9.5. La retribuzione del Direttore è stabilita in separato accordo.

10. PATRIMONIO

10.1. I soci fondatori versano, al momento della costituzione dell'Agenzia, un contributo pari ad 1 (uno) Euro per il primo anno di attività.

I contributi degli associati per gli anni successivi al primo saranno stabiliti con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei presenti.

10.2. Il patrimonio dell'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario si compone:

- dei contributi degli associati;
- dei contributi di terzi;
- dei finanziamenti che l'Agenzia otterrà dal Comune di Torino, dalla Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte, dallo Stato e dalla Comunità Europea per la gestione di progetti attinenti alle finalità di cui all'art. 3 e per la conduzione delle proprie attività ordinarie;
- di ogni altra entrata e acquisizione.

11. DURATA

11.1. L'Agenzia avrà una durata di sei anni dal momento della costituzione.

11.2. Con delibera dell'Assemblea assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto sarà possibile deciderne lo scioglimento anticipato.

11.3. Con delibera dell'Assemblea assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto l'Agenzia ha facoltà di auto-prorogarsi oltre il termine del sesto anno.

11.4. In caso di scioglimento, il patrimonio del Comitato sarà ascritto ad enti aventi scopi sociali analoghi o con fini di pubblica utilità, che lo destineranno ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio in cui il Comitato stesso è ubicato.

12. ARBITRATO

12.1. Qualsiasi controversia insorga tra i membri, tra i membri e gli organi e tra gli organi (compresa l'impugnazione degli atti degli stessi organi associativi) è decisa in via definitiva con arbitrato rapido o ordinario (a seconda del valore della controversia) secondo il regolamento d'arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte.

Sede d'arbitrato sarà Torino.

13. RINVIO

13.1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono, in quanto applicabili, il Codice Civile e le leggi in materia.

Torino, 15 luglio 2003